

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 21 giugno 2017)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI

Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulla proposta di atto amministrativo n. 38/17

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 15 giugno 2017

ULTERIORI MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 169

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di atto amministrativo n. 38/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Ulteriori modifiche alle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere. Deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169", nel testo approvato dalla III Commissione;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Valeria Mancinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 4 luglio 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 luglio 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

- 1) alla lettera f) del punto 1) del deliberato le parole "e, comunque, non può superare i metri 25 [...] completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione." sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi in cui la profondità della spiaggia demaniale consenta una fascia di larghezza anche superiore ai metri 25, sulla percentuale di larghezza aggiuntiva possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimovibili al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione".

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Allegato A

RELAZIONE

Con riferimento alla proposta di atto amministrativo n. 38/17 "Ulteriori modifiche alle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere. Deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169", come aggiornate con DCR n. 117 del 10 marzo 2009, approvata dalla III Commissione assembleare nella seduta del 21 giugno 2017, si considera quanto segue.

La proposta di legge nasce verosimilmente dalla constatazione che la profondità degli arenili negli anni è aumentata, per effetto di fenomeni sedimentativi indotti dalle strutture di protezione del litorale. Per diretta conseguenza, dalla lettura del testo della modifica proposta alle NTA del PGIAC, appare evidente che si intendono raggiungere due obiettivi:

- 1) implementare l'offerta turistica, la qualità insediativa e i processi di riqualificazione del litorale, consentendo a determinate condizioni di impegnare l'arenile per una profondità massima di 40 mt per i Servizi di Spiaggia (vedi comma 2 dell'articolo 8);
- 2) garantire che le trasformazioni conseguenti siano previste, realizzate e gestite in condizioni di sicurezza;

Per quanto attiene al primo obiettivo, occorre considerare l'esigenza dell'offerta balneare di orientarsi verso forme più evolute e complesse, rispetto al passato per essere competitiva nel panorama dell'offerta turistica complessiva. Una maggiore disponibilità di suolo da dedicare a servizi di spiaggia è quindi una misura condivisibile e adeguata in quanto l'estensione di "superficie disponibile" permette una migliore distribuzione ed utilizzo del suolo, favorendo un insediamento estensivo e l'effettiva possibilità di applicare norme sovraordinate (ad esempio vedasi in particolare le previsioni dell'articolo 6.2, lettere b), c), d) delle NTA sulla disciplina dei limiti di occupazione del suolo e g) sulla distanza dei manufatti). La variazione permette inoltre una riqualificazione anche di tipo turistico in quanto consente una maggiore e diversificata qualità dei servizi esistenti, in coerenza con l'obiettivo c dell'articolo 1 del PGIAC.

Il secondo obiettivo promosso dall'esigenza di garantire condizioni di sicurezza nel periodo invernale, è condivisibile soprattutto per garantire gli investimenti e mitigare anche il rischio di inondazione delle aree costiere di cui alla Direttiva Alluvioni 2007/60CE - d.lgs. 49/2010 - d.lgs. 219/2010 che molto condiziona anche se per finalità condivisibili, la costruzione delle regole di trasformazione

Ciò premesso le misure normative proposte sono condivisibili a patto che la larghezza della fascia sia proporzionale al limite del 40% della profondità del litorale senza limitazioni e che l'applicazione della stagionalità della rimozione avvenga per larghezze superiori ai 25 mt.

Per tali motivazioni si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

- a) alla lettera f) del punto 1) del deliberato le parole "e, comunque, non può superare i metri 25 [...] completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione." sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi in cui la profondità della spiaggia demaniale consenta una fascia di larghezza anche superiore ai metri 25, sulla percentuale di larghezza aggiuntiva possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimovibili al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione".

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 1 e 4 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15: "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa";

Vista la propria deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169: "Piano di gestione integrata delle aree costiere. Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";

Visto il Titolo II delle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere di cui alla deliberazione n. 169/2005, concernente l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 concernente le modalità relative agli aggiornamenti del Piano;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della posizione di funzione Accoglienza e ricettività strutture turistiche nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21, dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con la deliberazione n. 169/2005:

1) la lettera f) del comma 3 bis dell'articolo 13 (Piani particolareggiati di spiaggia) è sostituita dalla seguente:

"f) la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti 15 m sui quali posso-

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Identico

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con la deliberazione n. 169/2005:

1) la lettera f) del comma 3 bis dell'articolo 13 (Piani particolareggiati di spiaggia) è sostituita dalla seguente:

"f) la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti **ulteriori** 15 m sui

no essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e alla fine della stessa la loro rimozione;".

quali possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, **comprese le eventuali opere di fondazione**. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e ~~alla fine della stessa~~ la loro rimozione **alla fine della medesima;**".